

INPS

DETERMINAZIONE n. 19 del 17 APR. 2019



OGGETTO: Schema di convenzione tra INPS, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e Regione/Provincia Autonoma, per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani.

**Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione
(ex D.I. 14/03/2019)**

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione....nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D. Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Vista la legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato decreto legge 4/2019;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;

Visto l'art. 15 della legge 241/1990 nel quale è stabilito che *"...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

Vista la determinazione commissariale n. 185 del 7 agosto 2014 con cui è stato adottato lo "Schema tipo di convenzione tra l'Inps, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni/Province Autonome per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della cosiddetta "Garanzia Giovani";

Visto che tale accordo quadro ha prodotto i suoi effetti fino al 30 novembre 2018;

Vista la determinazione presidenziale n. 77 del 9 giugno 2016 con cui è stato adottato l' "Addendum alla Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni/Province Autonome e Inps per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani";

Visto il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183" istitutivo, all'art. 4, comma 1, dell'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro;

Visto l'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e l'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono che ANPAL subentra al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

Visto che l'ANPAL con note nn. 930 del 29.01.2019 e 1285 del 06.02.2019 ha chiesto all'Istituto di garantire la continuità nell'erogazione delle indennità di tirocinio afferenti alla nuova fase del Programma Operativo Nazionale anche per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014/2020, in base alle richieste trasmesse dalle Regioni firmatarie della convenzione originaria, scaduta il 30 novembre 2018;

Visti i Decreti del Direttore Generale dell'Anpal n. 22 del 17 gennaio 2018 e n. 24 del 23 gennaio 2019 con cui sono state ripartite le risorse per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" tra le Regioni/Province Autonome;

Preso atto della necessità di garantire la funzionalità piena del sistema a supporto del pagamento delle prestazioni di cui sopra a seguito delle note già citate dell'ANPAL;

Preso atto della nota del 18 febbraio 2019 con cui le Direzioni Centrali competenti hanno rappresentato la necessità di procedere con tempestività all'erogazione delle indennità di tirocinio;

Preso atto che sono state fornite le disposizioni operative alle Strutture sul territorio interessate per consentire alle stesse di procedere nei pagamenti;

Preso atto che l'Inps effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate da Anpal;

Preso atto che nei suindicati decreti direttoriali di attribuzione delle somme alle Regioni/Province Autonome, l'importo non è distinto a livello provinciale e costituisce una unica attribuzione per la Regione, la firma dell'atto non potrà che essere attribuita al Direttore Regionale non potendo applicare il criterio della competenza territoriale;

Visto che la specifica individuazione dei beneficiari dell'indennità di tirocinio spetta esclusivamente alla Regione/Provincia autonoma, secondo regole, criteri e parametri stabiliti esclusivamente dalla stessa, nonché ai medesimi Enti spetta l'indicazione del periodo di fruizione di detta indennità;

Visto che l'Istituto, per le proprie attività istituzionali, eroga diverse prestazioni a sostegno del reddito sull'intero territorio nazionale e ha piena capacità nella gestione dei procedimenti amministrativi di pagamento di simili benefici e prestazioni;

Preso atto che l'INPS presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento effettuato nell'ambito delle operazioni di pagamento dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani soddisfi i requisiti dettati dal Regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, in linea con le disposizioni di cui all'art. 28, paragrafo 1, del citato Regolamento UE;

Preso atto che l'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi da parte di ANPAL nell'accreditamento all'Istituto delle anticipazioni delle somme occorrenti per il pagamento della prestazione nonché per eventuali ritardi o errori da parte delle Regioni/Province autonome nella trasmissione dell'elenco dei soggetti destinatari dell'indennità di tirocinio;

Preso atto che, altresì, nessuna responsabilità grava sull'INPS in conseguenza di pagamenti di indennità, coerenti con le informazioni fornite dalla Regione/Provincia autonoma, risultanti errate che hanno determinato un pagamento indebito. I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari dell'indennità in parola sono di esclusiva competenza della Regione/Provincia autonoma, cui saranno indirizzate le istanze volte ad ottenere le indennità di tirocinio e gli eventuali ricorsi verso la sussistenza o meno del diritto del singolo a fruire dell'indennità di tirocinio; compete esclusivamente alla Regione/Provincia autonoma l'istruttoria e la decisione delle suddette istanze e ricorsi;

Preso atto che l'ANPAL riconosce all'INPS un rimborso spese di euro 4,71 (quattro euro/71), per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, per l'erogazione del servizio e che tale somma sarà imputata al capitolo di bilancio 3E1307004 - rimborsi di spese relative all'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito ed altri servizi svolti per conto di Enti ed organismi vari;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi degli artt. 35, paragrafo 2 e 39 paragrafo 1, lett. c) del Regolamento Europeo 679/2016;

Preso atto che la presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023;

Vista la relazione predisposta dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di adottare lo schema di convenzione tra INPS, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e Regione/Provincia Autonoma, per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore della sede regionale competente sottoscriverà digitalmente la convenzione, previa verifica degli atti presupposti.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale

Convenzione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Regione/Provincia Autonoma e INPS per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani

TRA

AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

(di seguito denominata ANPAL)

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(di seguito INPS)

E

REGIONE _____

(di seguito denominata Regione/Provincia Autonoma)

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n.

1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l' "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

- il Regolamento (UE -EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- la Legge 21 dicembre 1978, n. 845, e s.m.i., reca disposizioni inerenti la "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 reca il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;
- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" ha istituito all'art. 5 il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" ha istituito, all'art. 9 il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- il DPR n. 568 del 29 dicembre 1988 e s.m.i. regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e l'Accordo Stato - Regioni del 25 maggio 2017 "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" dettano disposizioni in merito al tirocinio;
- il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 reca "Disposizioni per

il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, istitutivo, all'art. 4, comma 1, dell'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro;

- l'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e l'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016, stabiliscono che ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione del Programma Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM(2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- il Consiglio europeo, con le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, è stato presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

- l'Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29.10.2014, individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- la Commissione, con decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11/07/2014, ha approvato il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;
- che con Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C(2014)4969 dell'11/07/2014, la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" in cui vengono individuate quali Organismi Intermedi del Programma tutte le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
- è stato definito il criterio di ripartizione delle risorse IOG per Regione (numero di disoccupati di età inferiore ai 25 anni), e di redistribuzione della quota complessiva con applicazione della clausola della flessibilità in continuità con quanto avvenuto nel primo periodo di programmazione delle risorse IOG che garantisce il rispetto del limite del 10%;
- il D.D. n. 22 del 17 gennaio 2018 ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- le Regioni e le Province autonome, nell'esecuzione delle proprie competenze legislative, hanno emanato provvedimenti in materia di tirocini nel rispetto del quadro normativo vigente;
- il predetto "Programma" stabilisce che le predette Linee guida in materia di tirocini costituiscono il quadro e lo standard essenziale di riferimento per

assicurare un'adeguata qualità dei percorsi e degli stessi tirocini;

- la Convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione/Provincia autonoma in data..... e la Convenzione relativa alla "Nuova fase del Programma Garanzia Giovani" stipulata tra ANPAL e la Regione/Provincia Autonoma in data
- è stato approvato con deliberazione/determinazione del/della.....(indicare l'Organo regionale/provinciale).....adottata in data/.../..... il piano di attuazione regionale/provinciale della Nuova Fase di Garanzia Giovani che prevede il riconoscimento ai tirocinanti di indennità correlate ai tirocini secondo criteri e parametri individuati dalla Regione e nell'ambito degli standard minimi di carattere nazionale fissati dalle Linee guida sui Tirocini e delle peculiarità definite dalle Regioni e Province autonome nella loro facoltà di fissare disposizioni di maggiore tutela;
- ANPAL ha comunicato con Decreti direttoriali n. 22 del 17 gennaio 2018 e n. 24 del 23 gennaio 2019 di aver assegnato alla predetta Regione/Provincia autonoma per l'attuazione del predetto Piano di Garanzia Giovani un ammontare pari a €
- la Regione/Provincia autonoma, nell'ambito di queste risorse, ha destinato, nel piano di attuazione regionale/provinciale della Nuova Garanzia Giovani, un ammontare massimo pari ad euro per l'erogazione della misura 5, "Tirocinio extracurricolare" e 5 bis, "Tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica";
- nell'ambito della disponibilità di cui al punto precedente, ai fini dell'erogazione dell'indennità la Regione/Provincia autonoma stima un ammontare di risorse pari ache per l'Istituto ha valenza di importo massimo di spesa per la Regione, oltre il quale non verranno validate ulteriori richieste di pagamento, salvo successivi atti di rimodulazione concordati dagli organismi intermedi con ANPAL e da quest'ultima comunicati all'INPS;

- le predette linee guida in materia di tirocinio previste nell'Accordo Stato - Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 prevedono, al punto 12, che, di norma, nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, non è dovuta l'indennità;
- la specifica individuazione dei beneficiari dell'indennità di tirocinio spetta esclusivamente alla Regione/Provincia autonoma, secondo regole, criteri e parametri stabiliti esclusivamente dalla stessa, nonché al medesimo Ente spetta l'indicazione del periodo di fruizione di detta indennità e gli altri dati indicati al successivo art. 3 della presente Convenzione;
- ai sensi dell'art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento UE 1303/2013, l'Autorità di Gestione deve istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni;
- i suddetti dati, con il dettaglio dei singoli pagamenti, sono indispensabili per le necessarie attività rendicontazione, per quanto di rispettiva competenza, a carico dei soggetti istituzionali - ANPAL, Regioni e Province autonome - coinvolti nelle attività concernenti il Programma Garanzia Giovani;
- ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Istituto, per le proprie attività istituzionali, previste nella legge istitutiva e nelle successive norme di volta in volta emanate, eroga diverse prestazioni a sostegno del reddito sull'intero territorio nazionale a milioni di soggetti disoccupati o disagiati gestendo servizi a favore dei cittadini; in tale quadro, pertanto, gli sono riconosciute indiscussa competenza e piena capacità nella gestione dei procedimenti amministrativi di pagamento di simili benefici e prestazioni;

- per i motivi di cui al precedente punto l'INPS presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento effettuato nell'ambito delle operazioni di pagamento dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani soddisfi i requisiti dettati dal Regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, in linea con le disposizioni di cui all'art. 28, paragrafo 1, del citato Regolamento UE;
- ritenuto di dar seguito alla collaborazione istituzionale tra le PPAA e previo rimborso degli oneri sostenuti, l'Istituto accetta gli adempimenti a proprio carico previsti nella presente convenzione, valutato lo scopo sociale delle attività poste in essere, volte a favorire lo sviluppo mercato del lavoro per le categorie previste dalle norme citate;

VISTO

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto ""Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

VALUTATI

- i trattamenti oggetto del presente accordo nei termini previsti dall'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della mole dei dati trattati e

dei rischi connessi ai trattamenti medesimi e declinate le misure predisposte per farvi fronte;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione disciplina le modalità con cui l'INPS eroga, per conto della Regione/Provincia autonoma, l'indennità di tirocinio in favore dei giovani destinatari dell'analoga misura prevista nel Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani al fine di sostenerli in un percorso di ingresso nel mondo del lavoro.

Art. 2

Disponibilità fondi per il pagamento del tirocinio

1. Le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all'erogazione dell'indennità di tirocinio, saranno trattenute da ANPAL dalle somme assegnate alla Regione/Provincia autonoma e saranno anticipate all'INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l'INPS e ANPAL in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall'andamento delle certificazioni.
2. Le risorse finanziarie da utilizzare per l'intervento saranno anticipate all'INPS da ANPAL in versamenti accompagnati da una comunicazione che dia evidenza degli importi di ciascuna Regione/PA mediante accredito diretto sulla contabilità speciale n.1339 presso la Tesoreria provinciale di Roma intestata alla Direzione Generale INPS (IBAN IT97C0100003245348200001339), avendo cura di indicare come causale di versamento: "anticipazione tirocini IOG (Regione/PA XX)", in modo tale che i

predetti dati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria centrale della Banca d'Italia rilascerà all'INPS.

L'INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate da ANPAL.

Articolo 3

Erogazione dell'indennità di tirocinio

1. La Regione individua, in base ai criteri e le modalità indicate in premessa, i soggetti destinatari dell'indennità e comunica all'INPS, entro il giorno 15 di ciascun mese, l'elenco dei soggetti aventi titolo a fruirne, relativamente al mese precedente o ai mesi precedenti. Tale comunicazione avviene tramite inserimento dei dati nel Sistema Informativo Percettori, cui la Regione già accede con modalità online tramite sito istituzionale, in conformità allo schema procedurale ivi previsto.
2. Tutte le informazioni necessarie per il pagamento dovranno essere fornite in modo puntuale e corretto, onde evitare ritardi nei pagamenti nonché errori negli stessi che determinano pagamenti indebiti, ancorché non imputabili all'Istituto.
3. A tal fine la Regione procede al controllo della correttezza e completezza del codice IBAN (ove indicato), dei dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale validato dal fisco, del codice di avviamento postale dei beneficiari, nonché dell'importo dell'indennità, del periodo e del numero di giornate indennizzate, procedendo alla validazione finale.
4. L'Inps, in qualità di mero ente pagatore, provvede ad erogare ai giovani tirocinanti nominativamente indicati dalla Regione/Provincia autonoma, l'importo mensile dell'indennità di tirocinio come stabilita dalla Regione/Provincia autonoma per ciascun destinatario, previa verifica esclusivamente della congruenza dei dati anagrafici.
5. In caso di non corrispondenza dei dati trasmessi dalla Regione con quelli presenti negli archivi dell'Istituto, verrà fornita, con cadenza mensile alla

Regione medesima, l'indicazione del dato errato (c.d. domande respinte). La Regione avrà cura di trasmettere nuovamente le domande corrette.

6. Il mancato pagamento derivante dalla non conformità del flusso informativo non potrà essere imputato all'Istituto.

7. L'INPS provvederà a controllare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle misure e del rimborso spese dovuti all'INPS.

Articolo 4

Oneri

L'ANPAL, riconosce all'INPS 4,71 (quattro euro/71) euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio; per detto rimborso, esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972 sarà successivamente trasmessa specifica fattura elettronica da parte dell'INPS. ANPAL, con successivo provvedimento, impegnerà le risorse a copertura di tali oneri. All'atto dei pagamenti, l'ANPAL è tenuta a non effettuare la verifica dell'inadempienza di eventuali cartelle di pagamento di cui all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973 trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018. In caso di pignoramento del credito da parte dell'Agente della riscossione, conseguente all'inosservanza della predetta prescrizione, il pagamento si considera non effettuato e il credito dell'INPS non soddisfatto per la parte oggetto di pignoramento.

Articolo 5

Regime fiscale

Con riferimento al regime fiscale, le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sui tirocini, del 25 maggio 2017 all'art. 12 ultimo comma, stabiliscono che, nonostante il tirocinio non sia considerato come attività lavorativa, le relative indennità sono assimilate, ai fini fiscali, ai redditi da lavoro dipendente (ai sensi dell'art. 50 del TU n. 917/1986 smi). Pertanto, posta la soglia di reddito al di sotto della quale le imposte non sono dovute, le indennità di tirocinio costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef. Con riferimento ai tirocini in mobilità territoriale, l'indennità di mobilità è considerata come aggiuntiva/integrativa a quella "ordinaria" e, pertanto, entrambe rientrano nel novero dei redditi sottoposti a imposizione ex art. 50 del TU n. 917/1986 smi. Le risorse finanziarie devolute all'INPS con la presente Convenzione sono destinate esclusivamente alla liquidazione delle indennità. Pertanto, laddove la normativa regionale in materia di tirocini preveda l'applicazione dell'IRAP, la Regione medesima dovrà farsi carico del versamento. Si precisa, altresì, che, ai sensi dell'articolo 17 TUIR, in caso di pagamenti di arretrati si applica il regime della tassazione separata nei casi in cui il provvedimento amministrativo di individuazione degli aventi diritto è emanato nell'anno successivo a quello dei periodi indennizzati.

Art. 6

Responsabilità delle Parti e Contenzioso

1. E' demandata all'esclusiva responsabilità della Regione l'individuazione dei soggetti destinatari dell'indennità di cui all'articolo 1, nonché dei relativi dati necessari per il pagamento indicati nell'articolo 3.

2. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi da parte di ANPAL nell'accreditamento all'Istituto delle anticipazioni delle somme occorrenti per il pagamento della prestazione di cui all'articolo 1 nonché per eventuali ritardi o errori da parte delle Regioni/Province autonome nella trasmissione del predetto elenco dei soggetti destinatari dell'indennità di tirocinio. Altresì, nessuna responsabilità grava sull'INPS in conseguenza di pagamenti di indennità, coerenti con le informazioni fornite dalla Regione/Provincia autonoma, risultanti errate che hanno determinato un pagamento indebito. Il recupero degli importi eventualmente non dovuti sarà curato secondo quanto disciplinato da successivo articolo 7. I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari dell'indennità in parola sono di esclusiva competenza della Regione/Provincia autonoma, cui saranno indirizzate le istanze volte ad ottenere le indennità di tirocinio e gli eventuali ricorsi verso la sussistenza o meno del diritto del singolo a fruire dell'indennità di tirocinio; compete esclusivamente alla Regione/Provincia autonoma l'istruttoria e la decisione delle suddette istanze e ricorsi. Resta, quindi, escluso per l'Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per la concessione dell'indennità.

3. L'INPS si impegna a fornire le disposizioni di pagamento o altro documento equivalente alla Regione/Provincia autonoma per attestare l'erogazione dell'indennità di tirocinio a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa agli appositi organi competenti.

4. Nel caso di somme non riscosse dai beneficiari e riaccreditate all'Istituto, ove possibile, si procede alla riemissione in pagamento.

5. Nel caso in cui il beneficiario sia percettore di un ammortizzatore sociale, l'INPS verifica l'importo mensile dello stesso, adottando il criterio di competenza. Se tale importo è superiore a quello dell'indennità di tirocinio, viene erogato l'ammortizzatore sociale; in caso contrario, e solo laddove il

maggior importo dell'indennità superi i 10 (dieci) euro, viene erogato l'ammortizzatore e la maggiore somma a titolo di indennità di tirocinio.

Articolo 7

Recupero delle somme indebitamente erogate

La Regione che abbia rilevato il pagamento non dovuto dell'indennità di tirocinio avvierà direttamente la procedura di recupero dell'indennità indebita, comunicando al tirocinante l'indebito insieme alle informazioni necessarie all'individuazione della domanda di tirocinio che ha dato seguito al pagamento indebito e all'indicazione dell'IBAN della competente Direzione Regionale dell'Istituto, al quale versare la somma indebita. La Regione dovrà comunicare all'Istituto l'avvenuto recupero tempestivamente affinché lo stesso possa effettuare tutte le operazioni contabili e fiscali di propria competenza.

Nel caso di errata trasmissione, da parte della Regione del codice IBAN del tirocinante, il recupero dell'indennità di tirocinio, spetta alla Regione. La stessa recupererà la somma indebita direttamente dal terzo e trasferirà al tirocinante l'importo spettante. Infatti, il pagamento dell'indennità trasmesso dalla Regione è stato già attestato sia tramite la certificazione dei pagamenti alla Regione stessa che sulla Certificazione Unica al tirocinante.

Articolo 8

Monitoraggio

1. La Regione/Provincia autonoma, in qualità di Organismo Intermedio, e ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione, potranno consultare, in ragione della presente Convenzione, nel Sistema Informativo Percettori dell'INPS, l'importo erogato ai beneficiari distinti per singola Regione/Provincia autonoma.
2. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate dall'Istituto e non erogate, saranno restituite all'ANPAL, secondo modalità

concordate, che le rimetterà a disposizione della Regione/Provincia autonoma.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

Per i servizi della Regione resi da INPS, Titolare del trattamento dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nomina INPS quale "Responsabile del trattamento", come da allegato Atto di nomina (Allegato 1).

Dalla sottoscrizione dell'Atto di nomina il Responsabile del trattamento designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (Regione) – a partire da quelle contenute nello stesso nell'Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante.

INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui al presente Accordo nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento dello stesso.

Ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

E' fatto divieto ad INPS di utilizzare i dati per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla

tutela della riservatezza delle persone. L'INPS assicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

In conformità a quanto al precedente comma, l'INPS avrà cura di designare i propri operatori quali "Persone autorizzate".

L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento", impartisce precise e dettagliate istruzioni alle "Persone autorizzate" e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento", è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

L'INPS procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dall'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679 e dal Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015 dell'Autorità Garante.

Articolo 10

Durata della convenzione

1. Salvo ulteriori intese tra le parti, la presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023.

La suddetta data è da intendersi come tassativa, in quanto entro la stessa deve essere erogato l'ultimo pagamento a favore dei beneficiari. Pagamenti successivi a tale data non saranno rimborsati dalla Regione.

Per ANPAL

Per l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Per la REGIONE/PA

Allegato 1

**ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO**

Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento

La Regione - rappresentato da, (di seguito, per brevità, solo la Regione)

VISTO

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

CONSIDERATO

- che l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che *"Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento..... L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà*

dell'interessato.....Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali".

- che l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
- che l'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che " I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento";
- che l'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile "garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza";
- che l'art. 9 del Regolamento UE definisce "categorie particolari di dati personali" i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

PREMESSO

- che la Regione, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della convenzione tra la Regione e l'INPS per il (in appresso anche più brevemente "Regione" o, congiuntamente a "INPS", "le Parti");
- che per l'espletamento dei servizi oggetto della convenzione, il Titolare intende nominare INPS, Responsabile per il trattamento dei dati personali;

- che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- che INPS, in qualità di responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, oggetto della convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

tutto ciò premesso, la Regione , in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla convenzione (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

DESIGNA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, l'INPS, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo il "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dalla convenzione

INPS in persona del, con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il "Garante").

Disciplina dei trattamenti:

compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ART. 1

Compiti del Responsabile del trattamento

1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE - di cui all'art. 1 della Convenzione,

esclusivamente per le finalità indicate nella medesima Convenzione.

- 1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.
- 1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.
- 1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell' 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

ART. 2.

Modalità di espletamento dei compiti

- 2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive

comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.

- 2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.
- 2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.
- 2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

ART. 3

Persone autorizzate al trattamento

- 3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate", scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.
- 3.2 Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità

dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate" al trattamento alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.

- 3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.
- 3.4 Il Responsabile, in osservanza dell'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ART. 4

Controlli e tracciamento degli accessi

- 4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.
- 4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

ART. 5

Registro dei trattamenti e nomina RPD

- 5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
- 5.2 L'INPS, nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento UE, ha designato, con

determinazione del Presidente dell'INPS n. 28 del 21 marzo 2018, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Istituto.

ART. 6

Comunicazione e diffusione dei dati

- 6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ART. 7

Obblighi di collaborazione con il Titolare

- 7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
- 7.2 Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che il Responsabile medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto nel Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.
- 7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

ART. 8

Ulteriori disposizioni

8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

ART. 9

Disposizioni finali

- 9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
- 9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio oggetto della Convenzione.
- 9.3 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

INPS
per accettazione dell'incarico